

**DETRAZIONE SPESE PER ACQUISTO MEDICINALI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Le spese mediche si possono detrarre dall'imposta lorda solo per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro.

**Se il paziente lo richiede, il farmacista ha l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale parlante**; se non viene presentata la carta sanitaria regionale (CRS) il farmacista copierà il codice fiscale o lo scriverà su dettatura.

**N.B.** Nel caso di digitazione manuale il farmacista non è responsabile di eventuali errori di digitazione, né di altri errori di qualsiasi genere relativi al codice fiscale.

Il farmacista NON è tenuto a controllare che il codice fiscale inserito sia quello della persona intestataria della ricetta.

**La verifica della correttezza della documentazione spetta al cliente / dichiarante.**

Nel caso di **familiari a carico** di un unico soggetto è sufficiente indicare sullo scontrino parlante il codice fiscale del contribuente che detrae la spesa (es. Codice fiscale del capofamiglia anche per coniuge e figli a carico).

**OBBLIGHI DEL FARMACISTA**

- 1) Il farmacista ha l'obbligo di detenere in farmacia almeno un registratore di cassa abilitato a rilasciare scontrini fiscali parlanti che riportano anche il codice fiscale dell'assistito.
- 2) Il farmacista ha l'obbligo di esporre in farmacia un cartello informativo sullo scontrino fiscale parlante.
- 3) Il farmacista ha l'obbligo di emettere lo **scontrino fiscale PARLANTE**, su richiesta del paziente.
- 4) In caso di impossibilità a emettere lo scontrino fiscale parlante la farmacia, dietro richiesta del paziente, può e deve emettere la fattura qualunque sia l'importo della vendita.

**FARMACI E OMEOPATICI**

Per detrarre la spesa di un medicinale è sempre sufficiente **IL SOLO SCONTRINO PARLANTE** (Circolare n. 18/E del 21/4/2009 Agenzia Entrate) riportante:

- **Codice fiscale del destinatario,**
- **Natura e quantità dei medicinali acquistati**, il documento di spesa deve recare dizioni generiche di "farmaco" o di "medicinale", ma sono consentite anche **abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci**, come omeopatico, SOP, OTC, F.co, med. ... (Risoluzione 10/E del 17/2/2010 A.E.),
- **Qualità indicata attraverso il codice alfanumerico dell'AIC del farmaco** (per la tutela della privacy dei pazienti: Circolare n. 40/E del 30/7/2009 A.E.).  
Per gli omeopatici, per i quali non esiste AIC, il Garante per la privacy ha precisato che è "possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante lettura ottica" (Circolare 21/E del 23/04/2010 A.E.).

**TICKET**

Per la detrazione del TICKET pagato sui medicinali è sempre sufficiente **IL SOLO SCONTRINO PARLANTE** riportante come natura dell'acquisto la dicitura "Ticket".

Il contribuente **NON** è obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico (a tutela della privacy introdotta con l'indicazione sullo scontrino del codice AIC).

**PREPARAZIONI GALENICHE**

Per le preparazioni galeniche le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale "parlante" sono le seguenti: **come "natura" è sufficiente indicare "farmaco" o "medicinale" e per "qualità" è sufficiente indicare "preparazione galenica"** (Risoluzione Agenzia Entrate n. 218/E del 12/8/2009).

Se il registratore di cassa non può emettere scontrino fiscale parlante con queste modalità, su richiesta del paziente, il farmacista deve emettere la fattura.

**INTEGRATORI ALIMENTARI, PARAFARMACI E DISPOSITIVI MEDICI**

**Non è possibile detrarre la spesa di integratori alimentari** (Risoluzione Agenzia Entrate 256/E del 20/6/2008) o di **parafarmaci** (Risoluzione n. 396/E del 22/10/2008) neppure se prescritti da un medico specialista.

**Alcuni dispositivi medici costituiscono spesa detraibile**, ma la generica dicitura "Dispositivo Medico" o anche abbreviato "D.M." sullo scontrino fiscale parlante, da sola, **NON** consente la detrazione della spesa.

I dispositivi che possono essere detratti fiscalmente sono elencati dal Ministero della Salute nella Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND aggiornata nel 2010) disponibile sul sito del Ministero della Salute.

Ai fini della detrazione fiscale devono verificarsi le seguenti condizioni (Circolare 20/E del 13/5/2011 A.E.):

- scontrino fiscale parlante o fattura dove risulti il **codice fiscale** del soggetto che sostiene la spesa e la **descrizione del dispositivo medico**;
- **documentazione** dalla quale risulti che il dispositivo medico acquistato abbia la **marcatatura CE** che ne attesta la conformità alle direttive europee.